

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'. CONTESTUALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI PER STRALCIO CARTELLE SUPERIORI AD € 5.000,00 - ART. 4 DL N. 41/2021

Regolarmente convocata per oggi ventotto del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue, alle ore 18:30 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>MASTROBATTISTA FRANCA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - comma 3 - della Costituzione;

DATO ATTO che con deliberazione n.12 del 29.03.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con riferimento alla lettera f) di cui al punto precedente, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, con nota prot. 2526 del 22.03.2022, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

DATO ATTO:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i responsabili dei servizi, ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;

-che le risultanze di detta ricognizione risultano formalizzate nella Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 9 del 22.04.2022;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi di cui € 27.013,69 derivanti da somme accertate nel 2021 ed esigibili nel 2022	€ 35.095,29	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ 35.095,29	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ 0,00

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 1.702.779,06	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022	€ 1.562.475,56	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ 140.303,50	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ 0,00

DATO ATTO che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- All E) Variazione del bilancio previsione finanziario da riaccertamento residui entrate;
- All F) Variazione del bilancio previsione finanziario da riaccertamento residui spese ;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- All A) Elenco movimenti attivi riaccertati per esigibilità;
- All B) Elenco movimenti passivi riaccertati per esigibilità

DI DARE ATTO che l'ammontare complessivo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui agli allegati A e B è il seguente:

RESIDUI ATTIVI- Allegato A	
Residui attivi provenienti dalle gestioni precedenti al 2021	2.105.616,43
Residui attivi provenienti dalla competenza 2021	1.368.981,42
TOTALE	3.474.597,85

RESIDUI PASSIVI- Allegato B	
Residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti al 2021	1.684.967,11
Residui passivi provenienti dalla competenza 2021	1.893.548,79
TOTALE	3.578.515,90

RICHIAMATO l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 41/2021, il quale prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

RICHIAMATO inoltre il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato D.L. n. 41/2021, con cui sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, nonché le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

DATO ATTO in particolare che il decreto di cui al comma precedente prevede che, ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

- a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;
- b) la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c) la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d) la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio;

VISTA la comunicazione pervenuta dall'agente della riscossione contenente l'elenco delle quote annullate di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. n. 41/2021, acquisita con Prot. n. 10832-2021;

DATO ATTO che nel conto del bilancio 2021 non sono presenti residui attivi riferiti alle quote annullate automaticamente di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 4/2021, in quanto già stralciati dal conto di bilancio avendo detti residui anzianità superiore a 10 anni, e che pertanto non occorre procedere con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Verbale n. 5 del 28/04/2022 acquisita al Protocollo dell'ente in data 28/04/2022 N. 3503;

VISTI

- a) il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- b) il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- c) lo Statuto Comunale;

d) il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

AD UNANIMITA' dei voti

▪ **DELIBERA**

1)**DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per esigibilità per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, come risulta dai seguente allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati A) Elenco residui attivi riaccertati finali

Allegato B) Elenco residui passivi riaccertati finali

Allegati C) Elenco residui attivi reimputati

Allegato D) Elenco dei residui passivi reimputati

2)**DI INCREMENTARE**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2022
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI +somme accertate nel 2021 ed esigibili nel 2022	€ 35.095,29
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	0,00
DIFFERENZA = F.P.V. DI PARTE CORRENTE	€ 35.095,29

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2022
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	€ 1.702.779,06
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	€ 1.562.475,56
DIFFERENZA = F.P.V. DI PARTE CAPITALE	€ 140.303,50

3)**DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Allegato E) Variazione Riaccertamento residui - Entrata

Allegato F) Variazione Riaccertamento residui - Spesa

DI PROCEDERE contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati suddetti;

DI DARE ATTO che nel conto del bilancio 2021 non sono presenti residui attivi riferiti alle quote annullate automaticamente di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 4/2021, in quanto già stralciate dal conto del bilancio, e che pertanto non occorre procedere con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021;

DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021;

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza del provvedimento;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

Il Revisore Unico

Verbale n. 5 del 28/04/2022	OGGETTO:
	Parere del Revisore Unico sulle proposte di delibera: 1. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità. 2. Riaccertamento straordinario dei residui attivi per stralcio cartelle superiori ad € 5.000,00

Il sottoscritto, Dott. Antonio Di Giorgio nella sua qualità di Revisore dei Conti, giusta deliberazione del C.C. n. 24 del 17.06.2021

Ricevuta in data 27.04.2022

- Proposta di delibera di Giunta in oggetto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario.

Visto

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 1 art. 5 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 ed il punto 9.1 del relativo allegato 4/2;
- la costituzione del fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale;
- l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 41/2021;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021;
- la comunicazione pervenuta dall'agente della riscossione contenente l'elenco delle quote annullate di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. n. 41/2021, acquisita con Prot. n. 10832-2021;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

verificato

- che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, con nota prot. 2526 del 22.03.2022, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dell'allegato 4/2 sopra citato, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:
 1. la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
 2. l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i responsabili dei servizi, ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D. Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;
- che le risultanze di detta ricognizione risultano formalizzate nella Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 9 del 22.04.2022;
- che nel conto del bilancio 2021 non sono presenti residui attivi riferiti alle quote annullate automaticamente di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 4/2021, in quanto già stralciati dal conto di bilancio avendo detti residui anzianità superiore a 10 anni, e che pertanto non occorre procedere con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021;

considerato

- che si rende necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;
- che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate;
- che al fine della reimputazione dei movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

Tutto ciò visto, verificato e considerato il Revisore Unico,

esaminate le proposte di deliberazione ed i documenti allegati, limitatamente alle proprie competenze, esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di Giunta in oggetto.

Lenola li, 27.04.2022

Il Revisore Unico
Dott. Antonio Di Giorgio
Documento firmato digitalmente

DIGINTV67L16C03407000
00300383305.Fa7F8630mW
e9C5i2+bed8epner0=

Letto e approvato

IL SINDACO


F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28/04/2022



IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 428 del Comune il 03 MAG 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03 MAG 2022

IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 28/04/2022

IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 28/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: Favorevole

Lì, 28/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE